

UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

*LOREGGIA
BORGORICCO
CAMPODARSEGO
CAMPOSAMPIERO
VILLA DEL CONTE
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO*

STATUTO

Titolo I

Principi Fondamentali

Art. 1

Oggetto

Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente locale autonomo "UNIONE DEI COMUNI".

L'Unione dei Comuni è composta dai Comuni di Camposampiero, San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Santa Giustina in Colle, Loreggia, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, **Campodarsego**.

E' possibile l'adesione all'Unione di altri Comuni ad essa contermini. In tale caso sull'adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell'Unione. Il Comune che intende aderire all'Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all'art. 6 del D.Lgs.267/00 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 16.

Nei trenta giorni successivi all'adesione, i Consigli comunali dei singoli comuni membri dell'Unione, ivi compreso il Comune entrante, dovranno procedere alle modifiche dello Statuto necessarie e conseguenti.

Art. 2

Finalità dell'Unione

E' compito dell'Unione esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza dei Comuni che la costituiscono al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

L'Unione dei Comuni persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità che la costituiscono.

L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi

comunali, della Provincia di Padova, della Regione Veneto, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3

Attività produttive, sviluppo economico, ricerca tecnologica innovazione e lavoro

Sono obiettivi prioritari dell'Unione dei Comuni:

1. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei Comuni, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale; a tal fine, essa tutela l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
2. favorire lo sviluppo del sistema produttivo locale, creando e valorizzando reti di servizi ed infrastrutture a supporto delle imprese, predisponendo ed attuando progetti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, partecipando a programmi per attività terziarie tecnologicamente avanzate, e qualificando la comunità ed il territorio sotto il profilo della ricerca scientifica nazionale ed internazionale.
3. favorire iniziative di ricerca e collegate alla ricerca di formazione e cooperazione, e sostenere analoghi interventi da parte di istituzioni universitarie, centri di ricerca, programmi di sviluppo promossi e finanziati dall'Unione Europea e da istituzioni nazionali regionali.
4. favorire lo sviluppo della cooperazione come forma di impresa; nell'ambito della legge e delle proprie funzioni in sinergia con gli Enti competenti, l'Unione dei Comuni si attiva per creare ed offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione; favorisce e supporta esperienze di formazione, inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e reinserimento professionale delle "fasce deboli" nel mercato del lavoro.
5. potenziare le funzioni ed i servizi con criteri di efficienza, efficacia ed

economicità;

6. favorire la qualità della vita per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
7. armonizza l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse;
8. concordare con gli organismi sovracomunali che gestiscono i servizi di competenza dell'Unione e/o dei Comuni le linee di condotta programmatiche e di esecuzione dei servizi stessi.

Art.4

Sede, stemma e gonfalone

La sede legale dell'Unione è situata a Camposampiero.

Possono essere costituite anche in via temporanea, provvisoria o permanente, sedi operative nell'ambito dei territori dei Comuni associati.

L'Unione potrà dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone.

Qualora previsti, la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Art. 5

Durata

L'Unione ha una durata di dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo e viene tacitamente prorogata di un quinquennio salvo che la maggioranza del numero dei Comuni facenti parte dell'Unione non ne richieda lo scioglimento con delibera del Consiglio Comunale proprio.

In caso di scioglimento la gestione dei suddetti rapporti, in linea di principio, è devoluta ai singoli Comuni.

Entro 10 giorni dalla esecutività dell'ultima delibera consiliare che viene a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, la Giunta dell'Unione nomina un Commissario liquidatore il quale nei 60 giorni successivi dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune.

La Giunta dell'Unione approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.

Le controversie che insorgono in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Regione.

Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di recesso e la carica di Presidente viene assunta dal Sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dalla Giunta dell'Unione.

Art. 6

Recesso

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato con le maggioranze di cui all'art.6 D.Lgs.267/00, da assumersi entro il 30 di settembre di ciascun anno solare. Il recesso ha efficacia a partire dal successivo esercizio finanziario. Dell'assunzione della deliberazione va informato immediatamente e comunque non oltre i 10 giorni successivi, la Giunta.

Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

In caso di recesso il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione.

La Giunta dell'Unione determinerà criteri dettagliati in relazione al presente articolo, ed in particolare con riferimento al personale.

In caso di controversie si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art.5 .

TITOLO II

Competenze

Art. 7

Funzioni

Sono affidate all'Unione dei Comuni le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni ed i servizi sottoelencati:

- Polizia municipale e amministrativa
- Protezione civile
- Sportello Unico delle imprese
- Difensore civico
- Catasto
- Servizi relativi all'industria, al commercio, all'artigianato ed all'agricoltura

Possono essere attribuite successivamente, a seguito di apposita delibera dei rispettivi Consigli Comunali, le altre funzioni e servizi di seguito indicati:

- Notifiche
- Turismo
- Sistema Informativo Territoriale
- Biblioteca e attività culturali
- Ufficio Progettazione
- Ufficio Tributi
- Asilo Nido
- Impianti Sportivi
- Avvocatura civica
- Servizio smaltimento rifiuti
- Tutela ambientale e verde pubblico

L'Unione può altresì gestire in forma associata, ai sensi, nelle forme e con le procedure dell'art. 30 D.Lgs.267/00, altre attività e servizi complementari, ai fini di coordinarli ed assicurarne omogeneità, efficienza, efficacia ed economicità. La gestione in forma associata può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 8, al fine di verificarne l'attuabilità.

Art. 8

Procedimento per il Trasferimento delle Competenze

Il trasferimento delle competenze, deliberato dai Comuni, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione dovranno chiaramente essere indicati gli indirizzi organizzativi e finanziari idonei ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano, cui la Giunta dell'Unione dovrà attenersi nell'organizzare i servizi e le funzioni trasferite.

A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. Con apposita Delibera della Giunta i Comuni membri possono essere esonerati dal pagamento di tasse e tariffe per determinati servizi svolti dall'Unione in favore dei medesimi.

Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 3° del precedente articolo 5.

Titolo III

Organizzazione di Governo

Art.9

Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- La Giunta
- Il Consiglio
- Le Commissioni

Art.10
Il Presidente

La Presidenza dell'Unione, per una durata pari ad un esercizio finanziario, compete a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, avente durata pari a quella del Presidente.

Art. 11
Competenze del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

Svolge altresì le funzioni attribuite al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione.

Art. 12
La Giunta dell'Unione

La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati. I Sindaci possono essere validamente sostituiti dai rispettivi Vicesindaci o da un Assessore delegato in caso di assenza o impedimento anche dovuto a concomitanza di impegni.

La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, è regolarmente costituita con l'intervento di tutti i componenti (quorum costitutivo).

La Giunta delibera all'unanimità, quando si tratta delle seguenti delibere:

- adozione del bilancio, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto della gestione, determinazione di aliquote di tributi, tasse e tariffe;

- approvazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- approvazione del programma triennale delle assunzioni;
- autorizzazione a promuovere o a resistere in giudizio;
- delibere comportanti oneri finanziari per i singoli comuni membri;
- delibera di esonero dei Comuni membri dal pagamento di tasse e tariffe, ai sensi del precedente art. 8;

Nella prima riunione utile la Giunta nomina il Presidente, il Vicepresidente e stabilisce l'ordine di turnazione. L'ordine di turnazione potrà essere variato con successiva delibera della Giunta .

Art. 13

Competenze della Giunta

La Giunta determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.

Predisporre il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto di gestione, i piani e i programmi e approva i regolamenti di sua competenza.

Autorizza il Presidente dell'Unione a stare in giudizio e a transigere e adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti al Presidente o ad altri organi amministrativi.

La Giunta si avvale del supporto di Commissioni consultive e propositive per ciascuna funzione o gruppo di funzioni trasferite all'Unione.

La Giunta ha facoltà di rinviare al Consiglio dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.

Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente ai Consigli dei Comuni associati rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

Art. 14

Le Commissioni dell'Unione

Le Commissioni dell'Unione sono composte da un assessore, possibilmente competente per materia, di ciascun Comune dell'Unione e da componenti del Consiglio che hanno diritto a partecipare ad almeno una Commissione.

Alle riunioni delle Commissioni partecipa un Sindaco di riferimento stabilito dalla Giunta (senza essere computato nel quorum costitutivo).

La composizione di ogni Commissione viene proposta dalla Giunta e posta in votazione dal Consiglio.

Il Presidente dell'Unione con decreto nomina tra gli Assessori, competenti per materia, il Presidente ed il VicePresidente delle Commissioni.

Il numero e le competenze di ciascuna Commissione sono fissati con delibera del Consiglio dell'Unione.

La Commissione, convocata dal suo Presidente, è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e si esprime a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

In caso di mancanza della maggioranza dei componenti la Commissione, gli argomenti saranno direttamente posti all'ordine del giorno del Consiglio senza alcun parere.

La decadenza dalla carica di membro del Consiglio o di Assessore comporta la decadenza da componente la Commissione dell'Unione.

Art. 15

Competenze delle Commissioni

Le Commissioni hanno funzioni propulsive, consultive e di studio sulle attività svolte dall'Unione ed esprimono un parere preventivo ma non vincolante sull'argomento relativo alle deliberazioni del Consiglio.

Alle riunioni delle Commissioni partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato.

Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione.

Art. 16

Il Consiglio dell'Unione

Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, che lo convoca e presiede, e da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.

Il Consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituito con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio partecipano, senza diritto al voto, i Sindaci degli altri Comuni membri e gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso il Presidente.

Art. 17

Competenze del Consiglio

Compete al Consiglio dell'Unione:

- a) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto annuale;
- b) l'approvazione di regolamenti;
- c) la decisione sull'adesione all'Unione di altri Comuni;
- d) l'adozione dello stemma e del gonfalone dell'Unione;
- e) tutto quanto è previsto dall'art. 42 D.Lgs.267/00 con riferimento alla competenza dei Consigli comunali.

Compete altresì al Consiglio l'esame delle questioni ad esso rimesse dalla Giunta e dalle varie Commissioni per risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l'Unione.

Art. 18

Norma di Rinvio

Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

Art. 19

Principi della Partecipazione

Ai cittadini e ai residenti, l'Unione dei Comuni assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.

L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione.

I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

Titolo V

Organizzazione Amministrativa

Art. 20

Principi

Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

L'azione Amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione

delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Per la semplificazione e le qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 21

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

L'Unione disciplina, con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.

Detto regolamento è approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

Art. 22

Direzione dell'Organizzazione

Il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta nomina il Direttore

Generale scegliendo tra dirigenti e funzionari della P.A., ovvero all'interno dell'Albo dei segretari comunali, oppure con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Il Direttore Generale dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui l'art. 21, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

Compete in particolare al Direttore Generale oltre alle competenze di cui al Decreto L.vo 267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazione, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto.

Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Art. 22 bis

Segretario dell'Unione

L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio Segretario, nominato dal Presidente e scelto tra Segretari Comunali iscritti all'apposito Albo ovvero tra funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione aventi i requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti dell'Ente, in ordine alla conformità all'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio dell'Unione e ne cura la verbalizzazione.

Art. 23

Collaborazione fra Enti

L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta dell'Unione può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale.

La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

L'Unione indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 24

Forme di Gestione

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal D. Lvo 267/2000.

Titolo VI

Finanza e Contabilità

Art. 25

Finanze dell'Unione

L'Unione ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

All'Unione competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione erogano o assegnano a favore delle Unioni.

Qualora l'Unione non riesca a sopperire con le proprie risorse ai servizi affidati i Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota relativa alla copertura del reperimento

delle risorse dell'Unione per la gestione corrente e per gli investimenti.

Art. 26

Bilancio e Programmazione Finanziaria

Previo accordo programmatico annuale con i Comuni l'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.

L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.

Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

Art. 27

Controllo Economico della Gestione

Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 28

Revisione Economica e Finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 29

Servizio di Tesoreria

Il Servizio di Tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere nominato dalla Giunta in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.

Titolo VII
Norme Transitorie e Finali

Art. 30

Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dall'art. 6 del D. Lvo 267/2000 ed è modificabile con le stesse procedure.

Dopo l'approvazione da parte di tutti i Comuni membri, lo Statuto è pubblicato sul B.U.R, è affisso all'Albo Pretorio dell'Unione e, in pari data, dei Comuni partecipi, per 30 gg. consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all'Amministrazione Provinciale.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione e dei Comuni membri. Gli Uffici dell'Unione e dei singoli Comuni predispongono i mezzi più idonei per assicurare pubblicità e conoscibilità allo Statuto dell'Unione dei Comuni presso la cittadinanza, le istituzioni e le altre categorie ed aggregazioni sociali presenti sul territorio.